



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

**VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE
PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DEL 09/05/2014**

Il giorno nove, del mese di maggio dell'anno 2014, alle ore 9,30, si è riunita la Delegazione Trattante del Comune di Caserta per il Personale Dirigente, giusta convocazione prot. n. 33175 del 2/5/2014

Sono presenti

Per la parte pubblica

- Dott. Luigi Martino, Segretario Generale, Presidente

Per la parte sindacale:

- OO.SS. Provinciali:

CGIL FP: D'Agostino Antonio

CISL FP: Lettieri Carmine

UIL FPL: Vernile Gianfranco

Segretario verbalizzante: D'Ambrosio Veronica

Ordine del giorno: Sottoscrizione CCDI anno 2013 e quadriennio 2013/2016 personale dirigente

Il dott. Martino informa la parte sindacale che, con deliberazione n. 31 del 25/11/2014, la Giunta Comunale ha autorizzato la parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo per il Quadriennio 2013/2016 e del Contratto Decentrato Integrativo anno 2013 per l'utilizzo delle risorse per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e la Retribuzione di Risultato del Personale Dirigenziale dell'Ente, conformemente al testo allegato alla citata deliberazione di cui viene data lettura ai presenti.

Al termine le parti, opportunamente adeguando l'art. 5 del CCDI 2013 in conseguenza dell'effettivo stanziamento assegnato al capitolo 108 del bilancio di previsione 2013, procedono alla sottoscrizione degli allegati Contratti Decentrati per il Personale Dirigente del Comune di Caserta.

Del che è verbale.

Per la Parte Pubblica

Per la Parte Sindacale



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'oro al merito civile

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA

QUADRIENNIO 2013/2016

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

- 1) Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, di seguito "contratto", si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente del Comune di Caserta a tempo indeterminato.
- 2) Ai fini del presente contratto, per CCNL si intende il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della dirigenza del comparto delle Regioni - Autonomie Locali vigente nel tempo.
- 3) Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016

Art. 2

Rinnovo del contratto

- 1) Il presente contratto si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, in assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno tre mesi prima. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
- 2) Con cadenza annuale le parti si incontrano per determinare, in sede di contrattazione decentrata, le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL.
- 3) Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente Contratto.

Art. 3

Materie oggetto di contrattazione

- 1) L'oggetto del presente contratto è rappresentato da tutti gli istituti contrattuali rimessi alla contrattazione decentrata

Art. 4

Controllo sulla compatibilità dei costi

- 1) Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'oro al merito civile

- 2) Copia del presente contratto è trasmessa all'ARAN.

Art. 5

Relazioni Sindacali

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali, contrattualmente previsto, è improntato, a livello locale, al rispetto dei distinti ruoli delle Parti ed è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza.
- 2) L'Amministrazione, nei casi previsti dal Contratto o dalle leggi in materia, convoca la Delegazione di Parte Sindacale, indicando oltre alla data ed alla sede della convocazione, l'ordine del giorno da discutere
- 3) Di ogni seduta deve essere dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura del segretario, nominato dalla Parte Pubblica, e deve essere sottoscritto in loco. Della mancata sottoscrizione del contratto il segretario da atto nel verbale.
- 4) La convocazione è effettuata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dai componenti della parte sindacale.

Art. 6

Concertazione

- 1) Sulle materie di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti sindacali previsti dall'art. 11, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, ricevuta l'informazione, attivano, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, Il Comune si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione.
- 2) La concertazione si effettua per le seguenti materie:
 - a. criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
 - b. criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - c. criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 17 del ccnl del 23/12/1999 come modificato dall'art. 15 del ccnl del 22/02/2006;
 - d. criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.
- 3) La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
- 4) La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
- 5) La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti."

Art. 7



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'oro al merito civile

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

- 1) Quando insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2) Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
- 3) L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

Art. 8

Esonero in caso di sciopero

- 1) A garanzia dei servizi pubblici essenziali, salvo che non vi sia spontanea rinuncia all'esercizio del diritto di sciopero, che gli interessati devono comunicare tempestivamente al Sindaco e, comunque, almeno tre giorni prima dell'evento, a turno un dirigente è esonerato dal diritto di sciopero.

Art. 9

Formazione

- 1) Ai fini dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di formazione ed aggiornamento dei dirigenti, si deve tenere conto che la formazione e l'aggiornamento sono strumenti di crescita professionale indispensabili per il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
- 2) I programmi di formazione devono privilegiare tutte le aree professionali.
- 3) Il Comitato Direttivo individuerà le tematiche emergenti e quelle innovative che sono suscettibili di essere affrontate con una più approfondita conoscenza formativa.
- 4) Gli interventi di formazione e di aggiornamento sono articolati per aree di coordinamento. A tal fine, le risorse disponibili sono ripartite per area, tenendo conto del numero dei dirigenti delle singole aree.

Art. 10

Pari opportunità

- 1) Le parti si richiamano alla legge 125/91 ed all'ulteriore quadro normativo di riferimento ed in particolare ai contratti collettivi nazionali.
- 2) L'Amministrazione Comunale si impegna a programmare e ad attuare tutte le iniziative necessarie per realizzare un'effettiva parità di condizioni per tutti gli aspetti significativi del rapporto di lavoro.

Art. 11

Criteri di applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

- 1) Le parti concordano nel ritenere che la materia deve essere trattata unitariamente, anche per quanto concerne il personale delle categorie.

Art. 12



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'oro al merito civile

Integrazione/riduzione delle risorse decentrate

- 1) Entro il mese di febbraio di ciascun anno le parti verificano la sussistenza delle condizioni per l'integrazione/riduzione delle risorse decentrate.

Art. 13

Criteri per l'utilizzo delle risorse previste da particolari disposizioni di legge

- 1) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza integrano il fondo delle risorse decentrate e sono utilizzate secondo modalità e criteri di cui al successivo art. 14, con le prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento sulla performance.

Art.14

Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

- 1) La graduazione delle posizioni dirigenziali è determinata sulla base dei criteri e modalità di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 327 del 5/04/2006.
- 2) La retribuzione di posizione è determinata sulla base della graduazione delle singole posizioni dirigenziali, con gli aggiornamenti effettuati sulla base delle clausole contenute nei successivi contratti collettivi nazionali dell'Area.
- 3) Le risorse che residuano a seguito del pagamento delle retribuzioni di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato, costituiscono il fondo per la retribuzione di risultato. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione non utilizzate, qualunque sia stato il motivo.
- 4) Nel fondo di cui al comma 3, confluiscono anche le risorse di cui al precedente art. 13, che sono corrisposte ai dirigenti interessati a titolo di retribuzione di risultato.
- 5) Le risorse di cui al precedente comma 3, non inferiori al 15% delle risorse decentrate, sono destinate al pagamento della retribuzione di risultato, in rapporto alle singole valutazioni di ciascun dirigente, secondo quanto previsto dal regolamento sulla performance.
- 6) La retribuzione di risultato è erogata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di valutazione. Ai dirigenti che nel corso dell'anno sono stati destinatari di assegnazione di ulteriori funzioni, oltre quelle direttamente derivanti dal settore di competenza, è corrisposta una maggiorazione della retribuzione di risultato dovuta, non superiore al 10%, a condizione che la valutazione ricevuta non sia stata inferiore al 80%. A tal fine si applica la seguente formula: 10% sta al 100% come X sta alla percentuale di valutazione conseguita.
- 7) Entro il mese di febbraio la delegazione trattante prende atto del consuntivo dell'anno precedente e programma la ripartizione delle risorse decentrate dell'anno in corso.

Art. 15

Clausola di verifica

- 1) Entro il mese di luglio di ciascun anno, le parti si riuniscono per verificare l'andamento dell'applicazione del contratto decentrato e, se del caso, concordare interventi correttivi.

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2013

PREMESSO che

- con verbale di Delegazione Trattante del 24/09/2013, le parti hanno approfondito le questioni connesse all'utilizzo, per l'anno 2013, delle risorse per il finanziamento delle Retribuzioni di Posizione e Risultato della Dirigenza, definite ai sensi dell'art. 26 e seguenti del CCNL del 23/12/1999 della separata Area della Dirigenza "Regioni – Autonomie Locali";
- è stato definito il contenuto del nuovo CCDI del comune di Caserta per il personale dirigenziale per il periodo 2013/2016;

VISTO l'art. 14 del citato documento in ordine criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO l'art. 5, comma 1, CCNL del 23/09/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/02/2006,

la Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte sindacale definisce il seguente accordo per l'utilizzo delle risorse per il finanziamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato della Dirigenza dell'Ente.

Art. 1

Tempi di applicazione dell'accordo

Il presente accordo decentrato per il personale dirigenziale a tempo indeterminato dell'Ente concerne il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Art. 2

Risorse per il Finanziamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato

Il fondo per il finanziamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale per l'anno 2013, costituito con determinazione dirigenziale n. 1701 del 23/10/2013, ammonta, complessivamente ad € **517.737,58**.

Tale fondo è composto, esclusivamente, da risorse di parte stabile.

L'allegato al presente accordo contiene la tabella analitica delle voci di costituzione del fondo.

Art. 3

Retribuzione di Posizione

Le risorse del fondo sono destinate, in primis, alla corresponsione della Retribuzione di Posizione dei dirigenti in servizio, sulla base della rispettiva graduazione, stimate in € 429.399,45.

Art. 4

Retribuzione di Risultato

Le ulteriori risorse del fondo, di ammontare pari ad € 88.338,13, ai sensi dell'art. 14 del CCDI 2013/2016 della Dirigenza sono destinate al pagamento della Retribuzione di Risultato, che sarà erogata sulla base delle valutazioni ottenute da ciascun dirigente dell'Ente, risultanti dall'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Ai sensi del CCDI 2013/2016, le eventuali economie che si dovessero realizzare in seguito al pagamento della Retribuzione di Posizione integrano, automaticamente, le risorse destinate a finanziare l'istituto economico di cui al presente articolo.


Art. 5

Stanziamenti di bilancio


Le parti si danno atto che, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, il fondo per finanziamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale a t.i. dell'Ente l'anno 2013, costituito per un importo complessivo di € 517.737,58, è utilizzabile nel limite dello stanziamento di bilancio del capitolo 108, pari a ad € 478.649,56.

Pertanto, l'importo di cui al precedente articolo 4 è ridotto ad € 49.250,11.

PER LA PARTE PUBBLICA



PER LA PARTE SINDACALE



ALLEGATO AL CONTRATTO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2013

TABELLA NALITICA VOCI DI COSTITUZIONE FONDO AZIENDALE ANNO 2013

FONDO AZIENDALE DIRIGENZA ANNO 2013

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTO	Note
Fondo anno 2000 al netto della quota relativa all'art. 26, comma 2, ccnl del 23/12/1999	€ 181.998,34	Determinazione dirigenziale n. 221 del 12/12/2000 (al netto della quota relativa all'art. 26, comma 2, ccnl del 23/12/1999)
Applicazione art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL del 12/02/2002	-€ 20.141,82	Vedi determinazione dirigenziale R.U. n. 2211 del 18/09/2009
Applicazione comma 3, art. 26 CCNL del 23/12/1999	€ 104.000,00	Integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 874 del 30/12/2003
Seconda applicazione comma 3, art. 26 CCNL del 23/12/1999	€ 200.000,00	Integrazione effettuata con deliberazione commissariale n. 327 del 05/04/2006
art. 23, comma 1, CCNL del 22/02/2006	€ 3.640,00	integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 609 del 11/04/2006
art. 23, comma 3, CCNL del 22/02/2006	€ 6.925,30	integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 609 del 11/04/2006
art. 4, comma 1, CCNL del 14/05/2007	€ 8.008,00	integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 887 del 14/06/2007
art. 4, comma 4, CCNL del 14/05/2007	€ 4.810,17	integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 887 del 14/06/2007
art. 16, comma 1, del CCNL del 22/02/2010	€ 4.305,60	integrazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 891 del 08/04/2010
art. 16, comma 4, del CCNL del 22/02/2010	€ 10.829,14	integrazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 891 del 08/04/2010
art. 5, comma 1, del CCNL del 03/08/2010	€ 5.499,00	Integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 2997 del 06/12/2010
art. 5, comma 4, del CCNL del 03/08/2010	€ 6.249,00	Integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 2997 del 06/12/2010
art. 26, comma 1, lett. g) CCNL del 23/12/1999	€ 1.614,86	Integrazione effettuata con determina dirigenziale n. 1765 del 12/12/2012
art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010	€ -	

FONDO ANNO 2013

€ 517.737,58

QUOTA SPENDIBILE ai sensi dell'art. 5

€ 478.649,56

